

*Procedure concorrenziali per l'assegnazione
delle garanzie di origine nella disponibilità
del GSE*

Versione 5



Sommario

1	Inquadramento generale	2
1.1	Premessa	2
1.2	Riferimenti normativi e procedure tecniche richiamati nel documento.....	3
1.3	Garanzie di origine oggetto delle procedure concorrenziali.....	4
1.4	Requisiti per l'ammissione alle procedure concorrenziali	4
2	Modalità e termini per l'ammissione alle procedure concorrenziali.....	5
2.1	Forma e contenuto delle richieste di ammissione	5
2.2	Modalità e termini di presentazione delle richieste di ammissione	5
2.3	Modalità di valutazione delle richieste di ammissione	6
2.3.1	Esito delle richieste di ammissione	6
2.3.2	Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione	7
3	Modello d'asta e modalità di presentazione di offerte di acquisto e di aggiudicazione delle GO.....	7
3.1	Sessioni d'asta per l'assegnazione annuale delle GO nella disponibilità del GSE.....	7
3.2	Tempistiche di svolgimento delle Procedure Concorrenziali.....	8
3.3	Forme, contenuto e modalità di presentazione delle offerte di acquisto.....	9
3.4	Modalità di comunicazione dell'importo versato a titolo di deposito iniziale dai soggetti ammessi alle Procedure.....	10
3.5	Modalità di valutazione e selezione delle offerte di acquisto	11
3.6	Comunicazione degli esiti dell'assegnazione delle Procedure.....	11
4	Modalità e termini per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti ai soggetti aggiudicatari delle Procedure.....	12
4.1	Variazione coordinate bancarie.....	12
5	Diritti e obblighi dei soggetti ammessi alle Procedure.....	13
6	Protezione dei dati.....	13

1 Inquadramento generale

1.1 Premessa

Il presente documento illustra le procedure concorrenziali (di seguito: Procedure) predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al D.M. 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto delle disposizioni di cui al punto 5) della Deliberazione ARERA 496/2023/R/COM del 31 ottobre 2023.

Il documento è finalizzato a descrivere le modalità di assegnazione delle garanzie di origine (di seguito: GO) nella disponibilità del GSE di cui agli articoli 7, comma 1 e 13, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Il presente documento contiene, inoltre, il bando e la descrizione del modello per l'aggiudicazione delle stesse.

Definizioni e acronimi

GO	Garanzia di Origine. Documento 9 (UE) emesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 199/2021 finalizzato a dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili contenuta nel mix energetico di un fornitore di energia, nonché quella fornita ai consumatori in base ai contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili prodotta.
IGO	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Garanzia di Origine.
GME	Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Regolamento di funzionamento	Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine predisposto dal GME.

1.2 Riferimenti normativi e procedure tecniche richiamati nel documento

- Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii: Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante *"Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine"*
- Deliberazione ARERA n. 496/2023/R/com *"aggiornamento dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in attuazione del decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell'energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell'emissione delle garanzie di origine"*.
- Regole Applicative di cui all'articolo 17, comma 1, del D.M. 14 luglio 2023, n. 224, relative alla gestione delle Garanzie di Origine per impianti alimentati da fonte rinnovabile, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023.

1.3 Garanzie di origine oggetto delle procedure concorrenziali

Le Procedure hanno ad oggetto l'assegnazione delle GO nella titolarità del GSE, ai sensi degli articoli 7, comma 1 e 13, comma 2 del D.M. 14 luglio 2023, n. 224. In particolare, per ciascun anno solare, le GO oggetto delle Procedure saranno quelle relative a:

- impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
 - o impianti alimentati in regime di scambio sul posto;
 - o impianti in regime di ritiro dedicato;
 - o impianti incentivati nell'ambito di meccanismi che prevedono il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE;
- impianti di produzione di gas rinnovabile:
 - o Impianti di biometano incentivati ai sensi del DM 15 settembre 2022, nel caso in cui il produttore benefici della tariffa omnicomprensiva;
 - o Impianti di biometano incentivati ai sensi DM 2 marzo 2018.

Per l'assegnazione delle GO relative agli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, di altri gas rinnovabili e di calore e freddo da fonti rinnovabili si rimanda a successivi aggiornamenti del presente documento.

Nel caso in cui la quantità di energia trasmessa mensilmente non raggiunga la taglia unitaria minima pari a 1 MWh, nessuna GO viene emessa e i quantitativi di energia trasmessi non vengono portati a credito per successive emissioni. Non sono oggetto inoltre delle Procedure, le GO afferenti ad impianti di produzione fotovoltaica con una potenza attiva nominale minore di 10 KW, in quanto nella quasi totalità delle casistiche il quantitativo di energia elettrica immessa in rete non raggiunge la taglia unitaria minima di emissione mensile di 1 MWh.

1.4 Requisiti per l'ammissione alle procedure concorrenziali

Sono ammessi a partecipare alle Procedure i *produttori, le imprese di vendita, i trader, gli utenti del servizio di dispacciamento in prelievo, i gestori di impianti di distribuzione stradale di gas naturale* (questi ultimi solo per le GO relative alla produzione di biometano), che alla data di trasmissione della richiesta di ammissione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- titolarità di un conto proprietà GO presso il GSE;
- ammissione alla Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) che, insieme al Mercato organizzato delle GO - entrambi organizzati e gestiti dal GME - rappresentano la piattaforma GO (di seguito: P-GO).

Per l'apertura del conto proprietà GO si rimanda a quanto riportato nelle Regole Applicative e al Manuale Utente GO entrambi presenti nel sito del GSE.

2 Modalità e termini per l'ammissione alle procedure concorrenziali

2.1 Forma e contenuto delle richieste di ammissione

La richiesta di ammissione alle Procedure è presentata dal soggetto interessato mediante apposita funzionalità "Procedure Concorrenziali" > "Richiesta di accesso Procedure Concorrenziali" del Portale GO. La richiesta di ammissione [1.4](#) dovrà contenere la seguente documentazione:

- istanza di ammissione trasmessa dal richiedente in forma di dichiarazione giurata redatta ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità riportante i seguenti dati del richiedente: la denominazione sociale, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia (produttore/ impresa di vendita/trader/ utente del servizio di dispacciamento in prelievo/ gestore di impianti di distribuzione stradale), le coordinate bancarie / IBAN;
- copia del Provvedimento di ammissione alla P-GO, organizzata e gestita dal GME, da cui risulti l'avvenuta ammissione alla PB-GO;
- dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali o certificato equivalente (ove presente, per le società con sede sociale estera);
- dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza da parte del soggetto firmatario dell'istanza.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al GSE, mediante l'applicativo informatico, le variazioni riguardo al possesso dei requisiti e le condizioni soggettive, dichiarati ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che intervengano successivamente all'ammissione alle Procedure.

Inoltre il richiedente si impegna a:

- comunicare tempestivamente al GSE qualsiasi cambiamento dell'assetto societario del richiedente, ogni modifica dei requisiti necessari all'ammissione alle Procedure di cui al paragrafo [1.4](#), nonché qualsiasi altra variazione di dati ed informazioni precedentemente comunicati allo stesso GSE;
- rendere disponibile una garanzia, prestata nella forma di deposito infruttifero di contante, a totale copertura delle offerte di acquisto delle GO presentate;
- rispettare le modalità e i termini di pagamento previsti al successivo paragrafo [4](#);
- rispettare le modalità e i termini di presentazione delle offerte di acquisto delle GO come previsti al successivo paragrafo [3](#);
- rispettare le modalità operative e procedurali definite dal GSE.

2.2 Modalità e termini di presentazione delle richieste di ammissione

Il soggetto interessato deve presentare la richiesta di ammissione, completa delle informazioni di cui al paragrafo [2.1](#), esclusivamente tramite il Portale GO gestito dal GSE.

La richiesta dovrà pervenire al GSE entro e non oltre il termine di 20 giorni antecedenti la data della prima sessione d'asta utile.

La richiesta sarà individuata dal GSE con un numero identificativo a cui si dovrà far riferimento per tutta la durata della fase di valutazione, nonché nella fase successiva all'ammissione.

2.3 Modalità di valutazione delle richieste di ammissione

Il GSE procede all'esame delle richieste di ammissione pervenute attenendosi al criterio di massima partecipazione e ai principi di parità di trattamento, sollecitando, se necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni al richiedente, fermo restando che tale principio non potrà comunque valere a rimettere in termini i soggetti richiedenti cui è stata richiesta la documentazione integrativa e/o i chiarimenti da parte del GSE.

Pertanto il GSE:

1. dichiarerà inammissibili le richieste che pervengano successivamente al termine previsto dal paragrafo [2.2](#) ovvero che risultino incomplete delle dichiarazioni e/o dei documenti previsti dal paragrafo [2.1](#), informandone il richiedente secondo le modalità previste nel paragrafo [2.3.2](#);
2. procederà, ove necessario, a chiedere chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti. Resta inteso che le risposte alle richieste di chiarimento/integrazione dovranno pervenire al GSE, a pena di inammissibilità della richiesta di ammissione, secondo le modalità e compatibilmente con le tempistiche previste al paragrafo [2.3.1](#) per la comunicazione degli esiti della valutazione da parte del GSE;
3. procederà ad accettare l'istanza di ammissione alle Procedure dei richiedenti che abbiano presentato la medesima secondo i format pubblicati dal GSE sull'applicativo informatico GO e pervenuta entro il termine previsto dal paragrafo [2.2](#), completa e conforme ai requisiti previsti dal paragrafo [1.4](#), informandone il richiedente secondo le modalità previste nel paragrafo [2.3.2](#).

2.3.1 Esito delle richieste di ammissione

Il GSE, secondo i criteri di cui al paragrafo [2.3.2](#), comunica al richiedente l'esito della valutazione delle richieste di ammissione entro 7 (sette) giorni antecedenti l'inizio della prima sessione d'asta utile.

In caso di esito positivo, il richiedente potrà prendere parte alle Procedure salvo il caso in cui non intervengano modifiche dei requisiti di cui al paragrafo [1.4](#). L'ammissione alle Procedure, come comunicate dal GSE in esito alle richieste medesime e secondo le modalità di cui al successivo paragrafo [2.3.2](#), ha validità illimitata, qualora non diversamente ed esplicitamente richiesto dal soggetto ammesso, fino ad eventuali intervenute modifiche normative e/o regolatorie in tema di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e più in generale di GO. Si specifica che non è pregiudicato il mantenimento dell'eventuale diritto acquisito di ammissione alle Procedure per tutti quei soggetti che lo avevano precedentemente maturato. Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, i soggetti già ammessi alle Procedure saranno automaticamente ammessi alle Procedure disciplinate in questa sede. In caso di esito negativo, il richiedente, al fine di partecipare alle successive Procedure, dovrà presentare una nuova richiesta completa dei requisiti di cui al paragrafo [1.4](#).

2.3.2 Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione

Le comunicazioni da/verso il GSE dovranno pervenire attraverso l'applicativo informatico ovvero attraverso l'indirizzo mail che il GSE potrà mettere a disposizione. Differenti modalità di comunicazione potranno essere stabilite dal GSE e comunicate al richiedente nell'applicativo informatico GO.

3 Modello d'asta e modalità di presentazione di offerte di acquisto e di aggiudicazione delle GO

3.1 Sessioni d'asta per l'assegnazione annuale delle GO nella disponibilità del GSE

Le GO oggetto di asta saranno differenziate in base alla tipologia di impianto e al periodo di produzione¹.
Le tipologie di impianto sono:

- per le GO emesse per la produzione di energia elettrica:
 - GO idroelettrico;
 - GO solare;
 - GO eolico;
 - GO geotermoelettrico;
 - GO bio²;
 - GO altro³;
- per le GO emesse per la produzione di biometano:
 - GO GAS Trasporti (non esportabili);
 - GO GAS Altri Usi (non esportabili).

Il GSE organizzerà annualmente 5 procedure⁴ in ciascuna delle quali saranno negoziabili le GO riferite ai singoli mesi di produzione, da gennaio a dicembre, in corso di validità nel periodo di apertura della procedura.

Le aste saranno così articolate:

¹ Il periodo (mese) di produzione è sancito dall'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 199/2021 "le GO sono valide per 12 mesi dalla produzione della relativa unità energetica" e dall'articolo 4, comma 6 del Decreto Ministeriale 224 del 14 luglio 2023, nonché riportate nelle "Regole Applicative".

² Con tipologia "bio" si intendono gli impianti termoelettrici (biomassa, biogas, biocombustibili liquidi), ibridi.

³ Con tipologia "altro" si intendono tutti gli impianti non ricompresi nelle altre categorie.

⁴ Nel caso in cui la data della sessione in cui è convocata l'asta dovesse essere un giorno non lavorativo (giorno festivo o sabato), la medesima sessione d'asta sarà automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo utile.

SESSIONE	DATA
1	20 Gennaio (anno "y")
2	20 Marzo (anno "y ")
3	20 Giugno (anno "y")
4	20 Settembre (anno "y")
5	20 Dicembre (anno "y")

3.2 Tempistiche di svolgimento delle Procedure Concorrenziali

Per la partecipazione all'asta l'operatore deve aver richiesto e ottenuto l'ammissione alla piattaforma PB-GO organizzata e gestita dal GME, secondo le modalità previste dal GME.

Entro il quinto giorno lavorativo antecedente (D-5) a quello di svolgimento della procedura concorrenziale, il GSE definisce:

- l'elenco dei soggetti ammessi alle procedure concorrenziali;
- le quantità di GO, distinte per tipologia e periodo di produzione, oggetto della procedura concorrenziale, tramite comunicato pubblicato sul proprio sito internet, unitamente all'indicazione del relativo prezzo minimo di assegnazione.

Entro il giorno D-3 (data valuta), l'operatore deve effettuare il versamento di una garanzia nella forma del deposito in contante infruttifero sul conto GSE indicato al paragrafo [3.4](#).

Entro le ore 10.00 del giorno D-2 l'importo dovrà essere validato dal GSE, pena l'impossibilità di presentare le richieste di assegnazione.

A partire dalle ore 10:00 del giorno lavorativo D-2 fino alle ore 10:00 del giorno D, l'Operatore presenta le proprie richieste di assegnazione.

Gli operatori potranno modificare o revocare le richieste di assegnazione fino alle ore 10:00 del giorno D.

Ciascun Operatore presenterà le offerte (richieste di assegnazione) sulla base di uno o più profili di registrazione corrispondenti a ciascuno dei conti proprietà aperti sulla piattaforma GO.

Successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte (h. 10:00 del giorno D), si procede a verificare la validità e la congruità delle offerte presentate e raccolte durante l'asta verificando che:

1. l'operatore sia abilitato a presentare le richieste di assegnazione secondo quanto previsto;
2. la richiesta di assegnazione presentata rispetti, con riferimento a ciascuna tipologia di GO, il relativo prezzo minimo di assegnazione comunicato dal GSE;

3. siano rispettati i requisiti di cui al paragrafo 3.3;
4. le richieste di assegnazione presentate da uno stesso operatore, ancorché attraverso diversi profili di registrazione, non superino complessivamente il 50% della quantità totale di GO oggetto d'asta, relativamente a ciascuna tipologia. In caso di esito negativo della verifica, si procederà a tagliare le offerte partendo da quella con prezzo inferiore fino a che la quantità totale di GO richiesti sia pari al suddetto limite del 50%.

Nel caso in cui anche una sola delle verifiche di validità di cui sopra dia esito negativo, la richiesta di assegnazione viene rifiutata e ne è data comunicazione sul portale web.

Sono rifiutate, altresì, le richieste di assegnazione per le quali l'operatore, pur essendo risultato abilitato a presentare richieste di assegnazione, al momento di svolgimento delle verifiche di validità, non risulti più essere in possesso della qualifica di operatore della piattaforma PB-GO gestita da GME.

Nei casi in cui le verifiche di validità di cui sopra diano esito positivo si procede con le verifiche di congruità finanziaria sulla capienza dei depositi effettuati dagli Operatori sul conto del GSE nei termini precedentemente richiamati.

Le verifiche di congruità finanziaria sono disposte partendo dalla richiesta di assegnazione valida avente maggiore priorità di prezzo per accertare che il controvalore totale di ciascuna richiesta, maggiorato del corrispettivo di registrazione dovuto al GSE, sia minore o uguale alla capienza residua della garanzia.

Nel caso in cui un operatore operi attraverso più profili di accesso, il deposito a garanzia sarà un unico importo complessivo utilizzato da tutti i profili durante la fase d'asta delle offerte. Un contatore elencherà il numero di offerte presentate dall'operatore attraverso i profili di registrazione così che ciascun profilo possa avere evidenza del controvalore totale delle proposte eventualmente presentate dagli altri utenti dello stesso operatore. Sulla piattaforma viene indicato lo status del deposito (validato/non validato).

A parità di prezzo offerto, la verifica sulla congruità finanziaria dà priorità all'offerta presentata prima in ordine temporale. Qualora ci fossero più offerte aventi lo stesso prezzo, presentate contemporaneamente, che risultino parzialmente congrue, si procede al taglio delle offerte in base all'ordine di specificazione delle offerte stesse così che l'insieme delle offerte risulti coperto dalla garanzia residua.

Nei casi in cui sia superato l'ammontare della garanzia finanziaria, è previsto il taglio delle offerte in acquisto al multiplo di 1.000 inferiore a quello che dà origine allo sfornamento stesso.

3.3 Forme, contenuto e modalità di presentazione delle offerte di acquisto

I richiedenti ammessi alle Procedure e che abbiano corrisposto gli importi a titolo di garanzia a totale copertura delle offerte di acquisto presentate di cui al successivo paragrafo 3.3, possono presentare al GSE offerte che, a pena di inammissibilità, devono essere trasmesse tramite l'applicativo informatico e comunicate dal medesimo sul proprio *sito internet* (www.gse.it).

Le quantità di GO oggetto delle presenti Procedure, nonché il prezzo a base d'asta, saranno comunicati dal GSE, sul proprio *sito internet*, preliminarmente rispetto all'inizio di ogni sessione d'asta, al fine di consentire ai richiedenti ammessi di inviare le proprie offerte di acquisto.

Il prezzo a base d'asta comunicato dal GSE è pari almeno alla somma del corrispettivo per l'emissione della GO di cui all'Allegato I delle "Regole Applicative" e del corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO come disposto dal Regolamento di funzionamento.

I richiedenti ammessi alle Procedure potranno presentare per ogni sessione d'asta offerte di acquisto caratterizzate ciascuna, da una coppia prezzo-quantità, dove:

- a) il prezzo deve essere non inferiore al prezzo a base d'asta comunicato dal GSE;
- b) è possibile presentare offerte multiple di acquisto caratterizzate ciascuna, da una coppia "prezzo-quantità", per un numero complessivo non superiore a 5 (cinque);
- c) la quantità offerta, per ogni singola offerta di acquisto, deve essere almeno pari al lotto minimo di 100 GO e/o a multipli di questo.

I richiedenti ammessi alle Procedure potranno modificare o revocare le offerte presentate fino alle ore 10:00 del 2° giorno lavorativo alle ore 10:00 del giorno dell'asta.

Le offerte di acquisto devono essere presentate con l'indicazione almeno delle seguenti informazioni:

- il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- la quantità offerta;
- il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
- il valore del deposito infruttifero versato a totale copertura delle offerte di acquisto presentate.

Le quantità specificate nelle offerte di acquisto possono assumere solo valori interi positivi, inoltre non è consentito agli operatori presentare offerte senza limite di prezzo.

3.4 Modalità di comunicazione dell'importo versato a titolo di deposito iniziale dai soggetti ammessi alle Procedure

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto di GO, ciascun richiedente è obbligato a rilasciare una garanzia nella forma di deposito in contante infruttifero a totale copertura delle offerte di acquisto presentate e del corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO da parte del GSE.

L'ammontare della garanzia è determinato dal richiedente sulla base delle offerte di acquisto che intende presentare, ivi incluso il corrispettivo di registrazione di ogni GO sulla PB-GO e deve essere maggiorato dell'IVA, ove applicabile.

Il deposito deve essere versato entro il terzo giorno lavorativo (D-3) antecedente alla sessione d'asta (con pari valuta), su un apposito conto corrente intestato al GSE, come di seguito specificato:

Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma

Via Cesare Pavese, 336

00144 Roma

IBAN: IT 13 W 05696 03211 000008490X55

Una copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo asteGO@gse.it.

L'operatore deve notificare l'importo del bonifico sulla piattaforma informatica entro le ore 10:00 del terzo giorno lavorativo (D-3) antecedente alla sessione d'asta.

3.5 Modalità di valutazione e selezione delle offerte di acquisto

Le offerte di acquisto saranno valorizzate, per ciascuna GO, al prezzo offerto da ciascun soggetto ammesso (*pay as bid*). Per ogni soggetto ammesso, sono accettate offerte per un ammontare al massimo pari alla metà delle GO oggetto d'asta.

La valutazione e selezione delle offerte di acquisto avviene esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine decrescente; in presenza di offerte di acquisto caratterizzate dal medesimo prezzo verrà fatto ricorso all'ordine temporale di immissione dell'offerta di acquisto.

Le offerte d'acquisto potranno essere anche solo parzialmente accettate sino al raggiungimento della quantità complessivamente oggetto d'asta.

Il GSE, in esito alla selezione delle offerte di acquisto, comunica secondo le modalità riportate al paragrafo [3.5](#), a ciascun richiedente ammesso risultato aggiudicatario di GO, il dettaglio delle proprie offerte di acquisto accettate.

Il GSE invia all'Autorità, su base annuale, il resoconto degli esiti e delle assegnazioni effettuate.

3.6 Comunicazione degli esiti dell'assegnazione delle Procedure

Il GSE, in esito all'aggiudicazione, comunica a ciascun soggetto risultato aggiudicatario delle GO, il dettaglio delle proprie offerte accettate. Il GSE comunica tali esiti anche al GME per la richiesta di registrazione sulla PB-GO secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso GME.

Il GSE è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero, tipologia di GO e relativo periodo di produzione oggetto di assegnazione;
- b) prezzo di assegnazione riferito ad 1 MWh;
- c) operatore acquirente assegnatario.

A partire dalle ore 17:00 del giorno in cui è avvenuta l'asta, il GSE procede alla pubblicazione degli esiti per ogni offerta inviata dal singolo profilo Operatore.

L'esito di ciascuna offerta è comunicato attraverso l'applicazione web in cui si dà informazione dello "stato" dell'offerta.

Gli stati possono essere:

- **sottomessa**: quando è stata inviata e presa in carico dal sistema (anche a seguito di una modifica dell'offerta stessa);
- **revocata**: quando è stata cancellata dall'utente;

Al termine della sessione, l'offerta può essere nello stato:

- **abbinata**: se è stata accolta totalmente o parzialmente dall'algoritmo di abbinamento;
- **scartata**: se non ha prodotto abbinamenti per merito economico. Questo accade quando l'offerta è scartata poiché la quantità offerta dal GSE è stata completamente abbinata con offerte più meritorie in termini economici o a parità di prezzo in termini temporali;
- **non valida**: un'offerta può essere non valida a causa dell'esaurimento della garanzia, superamento del 50% della quantità offerta dal GSE, profilo operatore non più abilitato.

4 Modalità e termini per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti ai soggetti aggiudicatari delle Procedure

Il periodo di fatturazione inerente all'assegnazione da parte del GSE delle GO, è relativo ad ogni singola sessione d'asta.

Per ogni soggetto aggiudicatario il GSE renderà disponibile la fattura in formato elettronico secondo la normativa vigente.

Inoltre, è reso disponibile un dettaglio contenente le seguenti informazioni:

- a) le GO assegnate nella sessione d'asta di riferimento;
- b) il prezzo/i prezzi di assegnazione relativo/i alle quantità di cui al precedente punto a);
- c) il corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO.

Il GSE incassa le fatture emesse ai soggetti aggiudicatari utilizzando il deposito versato dagli stessi. Nel caso in cui il deposito disponibile sia superiore rispetto all'importo fatturato, il GSE procede alla restituzione delle somme eccedenti sulle coordinate bancarie indicate dal richiedente in fase presentazione della richiesta di ammissione alla Procedure, entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura della sessione d'asta di riferimento.

Per ogni soggetto non aggiudicatario, al termine di ogni sessione il GSE procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura della sessione d'asta di riferimento.

4.1 Variazione coordinate bancarie

La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente tramite applicazione web.

5 Diritti e obblighi dei soggetti ammessi alle Procedure

I soggetti ammessi alle sessioni d'asta sono tenuti a osservare tutti gli obblighi previsti a loro carico nel presente schema di Procedure, nonché a rispettare i termini ivi previsti.

Qualora, durante lo svolgimento di una delle sessioni delle Procedure, siano intervenute modifiche ad uno o più dei dati e delle informazioni contenuti nelle dichiarazioni, certificati e documenti attestanti i requisiti di cui al paragrafo [1.4](#), già trasmessi, i medesimi soggetti dovranno darne tempestiva comunicazione al GSE.

I soggetti ammessi alle sessioni d'asta sono tenuti a dichiarare, nell'istanza di ammissione, di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le disposizioni del presente schema di Procedure, nonché a mantenersi aggiornati circa le eventuali modifiche di tali atti.

6 Protezione dei dati

I dati personali comunicati dai richiedenti nell'ambito della presente Procedura saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell' art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it o a quello PEC rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del predetto Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito delle istanze presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.